

Civile Sent. Sez. L Num. 33035 Anno 2018

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: DE FELICE ALFONSINA

Data pubblicazione: 20/12/2018

Ud. 13/11/2018

SENTENZA

PU

sul ricorso 20820-2017 proposto da:

... elettivamente domiciliato in
ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo
studio dell'Avvocato NICOLA CANDIANO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'Avvocato
VINCENZO ANTONIO SCARCELLO, giusta delega in
atti;

- *ricorrente* -

contro

- intimata -

avverso la sentenza n. _____ della CORTE
D'APPELLO di _____ depositata il
05/07/2017, R.G.N. 110/2014.

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/11/2018 dal Consigliere
Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha
concluso per il rigetto.

Alf. F.
Corte di Cassazione - Corte di Cassazione

FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari, ha accolto la domanda dell'Azienda sanitaria [redacted] rivolta a sentir dichiarare la legittimità dell'atto di "rescissione" per giusta causa del contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso con [redacted] ambulanza, all'esito della procedura di stabilizzazione su domanda attuata ai sensi dell'art. 1, co. 519 e co.558, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 3, co. 90, della legge n.244 del 2007. Tali provvedimenti prevedevano, quale requisito di accesso alla procedura, tra gli altri, quello che il lavoratore avesse già prestato servizio per almeno tre anni presso l'Azienda che avrebbe proceduto alla stabilizzazione.

La Corte territoriale ha affermato la legittimità dell'operato dell'Azienda sanitaria, la quale aveva annullato l'atto di costituzione del rapporto valutandone l'inidoneità a produrre qualsiasi effetto, per possedere lo stesso un vizio "a monte" riguardante la scelta del contraente, atteso che il [redacted] era privo del requisito di anzianità lavorativa contemplato dalle norme imperative.

La cassazione della sentenza è domandata da [redacted] sulla base di due motivi di ricorso. L'Azienda sanitaria provinciale di [redacted] rimane intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 e n.4 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 434 e 161 c.p.c. - Nullità della sentenza". La Corte d'Appello avrebbe pronunciato *ultra petita* circa l'insussistenza di un rapporto d'impiego fra le parti e la conseguente inesistenza di un licenziamento, là dove la difesa dell'Azienda si fondava sul presupposto di un rapporto sostanziale ritualmente costituito e di un successivo licenziamento intimato per giusta causa.

Col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 e n.5 cod. proc. civ., lamenta "Violazione dell'art. 1375 c.c. per avere, nella decisione, il Giudice di secondo grado ommesso di valutare compiutamente il comportamento intrattenuto dall'Asp in relazione alla procedura di stabilizzazione per come statuito dall'art. 1, co.519, legge n. 296/2006, per la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 1375 c.c. e per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine

Corte di Cassazione - copia non autografa

ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla domanda risarcitoria avanzata in via alternativa in primo grado e ribadita anche in grado d'appello". Il ricorrente ritiene che la pronuncia gravata abbia avallato un uso distorto dell'istituto della rescissione, atteso che quest'ultimo non può costituire causa di risoluzione del rapporto di lavoro. Deduce che in ogni caso, essendo il termine per l'esercizio dell'azione limitato a un anno, questo avrebbe dovuto considerarsi già prescritto, così come la difesa dell'Azienda aveva puntualmente eccepito in giudizio senza ricevere risposta.

Il comportamento dilatorio dell'amministrazione nel comunicare la rescissione dopo tredici mesi dall'avvio del rapporto di lavoro, oltre a causare la perdita del lavoro, avrebbe, altresì, causato al ricorrente la perdita dell'anzianità di disoccupazione accumulata negli anni ai fini della posizione nella graduatoria dei disoccupati, dove il ricorrente, tra i titolari di plurimi contratti a termine, dalla prima posizione sarebbe regredito all'ultima, come aveva già dedotto nei motivi di ricorso e come lo stesso Centro dell'Impiego aveva documentato.

Quanto alla prova di un danno risarcibile, non avendo responsabilità diretta nella sua causazione, e, anzi, essendo al riguardo titolare di una posizione soggettiva piena derivante dalla violazione da parte dell'amministrazione procedente del principio dell'affidamento, il ricorrente non sarebbe stato tenuto a fornirne la prova in giudizio, come già prospettato con la domanda posta in via subordinata nella memoria di costituzione in appello.

La Corte territoriale avrebbe, infine, erroneamente omissso di pronunciare sulla domanda risarcitoria in base all'erronea supposizione di una rinuncia della stessa da parte dell'odierno ricorrente, là dove, dato l'accoglimento integrale del ricorso in primo grado la difesa dell'odierno ricorrente aveva reiterato la domanda anche in grado d'appello.

Il primo motivo è infondato.

La doglianza, prospettata sia come *error in procedendo* sia come violazione di legge, si appunta essenzialmente su una denuncia di nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, essendo stata, la domanda attorea, basata su una vicenda d'illegittimo recesso da un rapporto di lavoro validamente costituito.

Tuttavia, nel caso di specie parte ricorrente disattende il significato che suole attribuirsi al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che impone al Giudice l'obbligo di pronunciarsi, e di farlo entro i confini fissati dalle parti e dalla

Corte di Cassazione - Copia non autografa

AAAT

legge per le materie sottratte alla loro disponibilità. Sebbene dal principio derivi il divieto per il Giudice di sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta, tuttavia in ordine alla qualificazione della domanda il Giudice non è vincolato dalla formulazione letterale della parte, né dal *nomen juris* che questa vi abbia attribuito nell'atto introduttivo, ma deve valutare il contenuto sostanziale della pretesa ed il provvedimento richiesto in concreto.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte, è costante nel ritenere che l'interpretazione della domanda costituisca prerogativa del giudice del merito, tant'è che, "...ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte." (Cass. n.20718 del 2018)

Venendo, quindi, alla valutazione dell'*iter* argomentativo seguito dalla Corte territoriale nel caso in esame, esso si presenta puntuale, coerente e privo di vizi logici. Dopo aver riportato il testo delle disposizioni di legge che prevedevano procedure per la stabilizzazione su domanda del personale assunto a termine presso gli enti locali, la Corte territoriale ha rilevato che il requisito dell'anzianità triennale, in varie forme declinato dalle norme in materia, dovesse essere posseduto presso l'amministrazione destinataria della richiesta e non già presso altre amministrazioni. In successione logica ha accertato poi che lo stesso [redacted] aveva provato in primo grado (depositando il certificato storico del Centro per l'Impiego di Rossano del 17 febbraio 2011 e l'estratto posizione Inpdap) di non possedere i titoli di anzianità di servizio per accedere alle procedure di stabilizzazione introdotte dalle leggi statali, avendo maturato presso l'Asp di [redacted] solo otto mesi di rapporto di lavoro a tempo determinato dal 17 [redacted] al 16 r [redacted] e dal 25 giugno 2007 al 24 [redacted]

La domanda del 16 ottobre 2008 da parte del [redacted] era stata accolta dall'Azienda, la quale aveva dato luogo alla stabilizzazione del lavoratore il 10 marzo 2009 (determin. n. [redacted]), in seguito ad un esame della pratica riguardante il [redacted] e di cui il Giudice dell'appello evidenzia l'incuria

culminata nella violazione delle norme in materia di stabilizzazione del personale assunto a termine.

Con successiva determinazione (n.463 del 2009), e resasi conto di aver costituito un rapporto d'impiego a tempo indeterminato in assenza del requisito di anzianità in capo al lavoratore, l'amministrazione decide legittimamente di risolvere il contratto di lavoro cc ..., accedendo lo stesso a una delibera d'immissione in ruolo viziata da evidente assenza dei requisiti legittimanti l'assunzione (*simul stabunt simul cadent*).

Il motivo di ricorso qui esaminato, rifacendosi alla motivazione del Tribunale di Castrovillari, si riporta al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui "Nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, la volontà delle parti di realizzare l'interesse alla cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso (licenziamento e dimissioni), con la conseguenza che, sebbene si sia in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, non si applica la disciplina della rescissione, della risoluzione per inadempimento o per eccessiva onerosità, sicché, in difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell'estinzione del rapporto di lavoro, all'autonomia delle parti (individuali o collettive) non è dato inserire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 cod. civ. o condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 cod. civ." (Cass. n. 27058 del 2013).

Il richiamo operato da parte ricorrente al principio incontrovertito di tipicità e tassatività delle cause di recesso dal contratto di lavoro è nel caso di specie inconferente. La censura non si confronta, infatti, con la *ratio decidendi* della pronuncia gravata, la quale ha fondato il proprio convincimento sull'acclarata circostanza di fatto dell'assenza, in capo al Pisano, della capacità giuridica a divenire parte del rapporto di lavoro, per mancanza del requisito dell'anzianità di servizio richiesto dalla legge.

Nel rigettare la qualificazione dell'atto risolutivo da parte dell'Asp come atto di recesso unilaterale ingiustificato, la Corte territoriale ha valutato l'attività "dismissiva", impropriamente denominata "rescissione" come "...formalizzazione di un rifiuto da parte dell'amministrazione di riconoscere efficacia giuridica per il futuro ad atti nulli e ai rapporti che sulla base di tali atti nulli sono stati instaurati." (p. 6 sent.), e, nel contempo, come riapertura della concreta possibilità, per il lavoratore munito dei requisiti, di conseguire il proprio legittimo diritto alla stabilizzazione.

Il Giudice dell'appello, sebbene abbia qualificato la domanda in modo radicalmente diverso dalle prospettazioni di parte ricorrente, si è rigorosamente attenuto alle richieste di quest'ultima, pronunciando esattamente in merito al bene conteso. E' pertanto evidente che, alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, la decisione gravata si sottrae alla censura per vizio di ultrapetizione.

Anche il secondo motivo è infondato.

Con esso si contesta il rigetto della domanda risarcitoria formulata quale conseguenza dell'asserito licenziamento ingiustificato.

A ben vedere l'infondatezza della doglianza consegue all'affermazione del Giudice di secondo grado secondo cui il rapporto con l'odierno ricorrente sia viziato da nullità perché instaurato *sine titulo*.

Anche su tale punto la motivazione del Giudice d'appello è chiara e coerente, là dove afferma che "Nessun diritto, pertanto, il Pisano poteva trarre da un contratto nullo così come non può pretendere che, sulla base di esso, sorgano in capo a controparte obblighi di sorta (nemmeno strumentali, come quelli di buona fede e correttezza), stante l'inefficacia del vincolo che esso era valso a costituire" (p.6 sent).

La condizione per l'accoglimento della domanda risarcitoria, viene fatta derivare, quindi, dal positivo accertamento di una responsabilità dell'Asp, che, come si è detto, il Giudice d'appello ha inteso escludere.

Pertanto, anche il richiamo a buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto si rivela inconferente, atteso che ai fini di un'eventuale responsabilità risarcitoria detti obblighi si pongono come meramente strumentali a un contratto di lavoro validamente costituito.

Rispetto al danno prospettato dal ricorrente con riferimento alla perdita dell'anzianità di servizio nella lista dei disoccupati nel periodo di vigenza del contratto in esame, la Corte territoriale ha accertato, con motivazione esente da vizi, che il Pisano non aveva provato l'incidenza della vicenda oggetto di causa sull'anzianità utile ai fini delle successive domande d'inserimento lavorativo. Sotto il profilo richiamato, pertanto, la doglianza domanda a questa Corte un riesame del merito, inibito in sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso va rigettato. Non si provvede sulle spese in difetto di attività difensiva da parte dell'intimata.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 *quater* del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 *bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso all'Udienza Pubblica del 13 novembre 2018